

A partire dal 1 Gennaio 2017 viene eliminata l'Indennità di Mobilità.

Ciò è dovuto al fatto che da tale data si completa l'iter previsto dalla legge 92/2012 (Riforma Fornero) e vengono abrogati le disposizioni relative alle liste ed alla indennità di mobilità, di cui alla legge 223 del lontano 23/7/1991 e che ha accompagnato i lavoratori per ben 25 anni!

Come si ricorderà venivano "messi" in mobilità i lavoratori, dipendenti da aziende con più di 15 addetti, licenziati a seguito del cosiddetto "licenziamento collettivo" (almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni) e dopo aver attivato tutta una serie di procedure obbligatorie, con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali e degli Uffici territoriali del Ministero del Lavoro.

Alla fine di queste procedure il datore di lavoro iscriveva i lavoratori licenziati nelle "Liste di mobilità" e provvedeva al versamento all'INPS del **contributo di mobilità**, da un minimo di circa 3.000,00 a 10.000,00 euro per ogni dipendente ed in base al raggiungimento o meno dell'accordo con le rappresentanze sindacali.

I lavoratori iscritti in queste liste percepivano l'indennità di mobilità per un periodo la cui durata era legata all'età del lavoratore ed alla dislocazione territoriale dell'azienda (centro Nord o Sud). La legge 92/12 aveva previsto una graduale riduzione del periodo in previsione dell'abrogazione di questo ammortizzatore sociale.

Le aziende con un numero di dipendenti non superiore a 15 non rientrano in questa norma.

Dal 1 Gennaio 2017, **fermo restando l'obbligo di avviare tutti gli adempimenti per il "licenziamento collettivo"**, i lavoratori licenziati non saranno più iscritti nelle Liste di Mobilità e l'Indennità liquidata dall'INPS sarà esclusivamente la NASpl (**Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego**), cioè l'indennità di disoccupazione che spetta ad ogni lavoratore licenziato.

L'azienda non dovrà più versare il *contributo di mobilità*, ma verserà il cosiddetto **ticket di licenziamento**, che è pari a circa 500,00 euro per ogni anno di anzianità e fino a 3 anni (al massimo quindi circa 1.500,00 euro).

Se non viene attivata la procedura per il licenziamento collettivo il Ticket licenziamento è **moltiplicato per tre**.

Per percepire la NASpl è necessario che la persona disoccupata abbia almeno 13 settimane (3 mesi circa) di contributi nei 4 anni precedenti ed almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

L'importo dell'indennità è determinato calcolando la media delle retribuzioni nei 4 anni precedenti: se la retribuzione media è pari od inferiore a € 1.195,00 (per l'anno 2016), l'importo corrisposto sarà pari al 75% della retribuzione. Se la retribuzione media mensile è superiore al predetto importo, la parte eccedente inciderà solamente per il 25%. In ogni caso l'indennità non potrà superare l'importo mensile di € 1.300,00 (per l'anno 2016). L'importo della NASpl viene ridotto del 3% al mese a partire dal quarto mese di corresponsione.

La durata della NASpl è pari al 50% dei periodi lavorati nei 4 anni precedenti. Comunque non potrà essere corrisposta per un periodo superiore ai 24 mesi.

